

Decontribuzione per i Settori del Turismo, degli Stabilimenti Termali e del Commercio, nonché del Settore Creativo, Culturale e dello Spettacolo

L'INPS, con la *circolare n. 140 del 21 settembre 2021*, ha fornito le prime indicazioni operative riguardo l'esonero contributivo previsto dal decreto *Sostegni bis* che come anticipato ha introdotto una nuova forma di decontribuzione fino al 31 dicembre 2021 riservata ai datori di lavoro dei **settori commercio, turismo e terme**, esteso anche ai datori di lavoro del **settore creativo, culturale e dello spettacolo**.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere all'esonero i datori di lavoro che abbiano fruito, anche parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nel primo trimestre dell'anno 2021, tenendo presente che la norma non dispone alcuna specificazione circa la causale del trattamento; ne consegue che la misura in esame può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l'azienda ricorra all'utilizzo di trattamenti di integrazione salariale con causale differente da quelle legate all'emergenza da COVID-19.

Misura dell'esonero

L'importo dell'esonero in esame è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **al doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021**, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nel primo trimestre del 2021.

L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile **entro il 31 dicembre 2021**.

Tra le altre, **NON** sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.lgs. n. 148/2015 (fondi di solidarietà e di integrazione salariale);
- il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali.

Condizioni di spettanza dell'esonero

L'esonero contributivo di cui si tratta, sostanzandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.

Ai fini della legittima applicazione dell'esonero, il legislatore ha previsto un **divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo fino al 31 dicembre 2021**, ad eccezione dei licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa.

Agevolazioni per Assunzioni di Giornalisti

L'INPGI, nella *circolare n. 11 del 2021*, riepiloga tutte le agevolazioni contributive applicabili ai rapporti di lavoro instaurati con giornalisti assicurati presso l'Istituto.

In particolare, per le assunzioni effettuate a decorrere dal **1° gennaio 2021**, le disposizioni legislative recanti **incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione** riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi **si applicano anche ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI**.

Tra le altre, le misure agevolative applicabili - a decorrere dal 1° gennaio 2021 - sono le seguenti:

- sgravio contributivo per sostituzione di lavoratori in congedo;
- agevolazione contributiva per le aziende che assumono lavoratori ultracinquantenni, disoccupati da più di dodici mesi;
- agevolazione contributiva per le aziende che assumono donne disoccupate da più di 6 mesi (...);
- esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
- La fruizione delle agevolazioni contributive (sgravi ed esoneri) è subordinata:
- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, come disciplinati dall'articolo 31 del D.lgs n. 150/2015;
- alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.

STUDIO ANSELM

pagina 2/2